

**Legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato
e nel commercio
(Legge sul lavoro)**

Disegno

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2004¹,
decreta:*

I

La legge del 13 marzo 1964² sul lavoro è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

¹ Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2004** 6013
² RS **822.11**

